

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO

PER i professori

1. AVOLIO Eleonora, nata a Cosenza il 19/10/1979, residente in San Marco Argentano (CS) Via Dante Alighieri n. 32 C F: VLALNR79R59D086B;
2. BONARRIGO Anna, nata a Barcellona P.G. (ME) il 06/04/1972, residente in Terme Vigliatore (ME) Via Giovanni Verga n.33 C.F.: BNRNNA72D46A638G;
3. CANNISTRARO Maria Teresa, nata a Palermo il 17/11/1965, residente a Palermo in Piazza R. Strauss 19, CF CNNMTR65S57G273E
4. CARDINALE Rosina, nata a Bivona (AG) il 12.01.1962, residente in Bivona (AG) in Piazza San'Antonio, n.66 C.F. CRDRSN62A52A896M;
5. CARUANA Anna Maria, nata a Catania il 30/08/1969, residente in Sambuca di Sicilia (AG) Via Santa Croce Cortile Abene n.9 CF CRNNMR69M70C351Y;
6. CILLUFFO Anna Maria, nata a Palermo il 15.03.80, residente in Misilmeri (PA) Via L20 n.15 C.F. CLLNMR80C55G273F;
7. D'ORTO Alfina, nata a Catania il 08/07/1966, residente in Biancavilla (CT), Via Vitt. Emanuele n.128 C.F. DRTLNF66L48C351H;
8. GIAMMARRUTO Giovanna, nata a Lizzanello (LE) il 24.03.1966, residente in Lizzanello (LE) in Via G. De Pascalis n.80 C.F. GMMGNN66C64E629L;
9. LA LOMIA Antonio, nato ad Agrigento il 24/11/1974, residente a Canicattì (AG) in C.da Montagna snc, CF LLMNTN74S24A089R;
10. MANCUSO Mirella nata, a Catania l'11/05/1961, residente in Pedara (CT) Via Delle Ginestre, 32B C. F. MNCMLL61E51C351D;
11. MARTORANA Maria Gabriella, nata a Palermo il 13/10/1964, ivi residente in Via A. Narbone n.38, C.F.MRTMGB64R53G273L;

12. ORITI Maria Salvatrice, nata a Messina il 28.12.1975 e residente ad Alcara Li Fusi (ME), Via Garibaldi n. 11, C.F. RTOMSL75T68F158H;
 13. PAOLILLO Simona, nata a Barletta il 18/5/1977, ivi residente in Via Firenze 22 CF PLLSMN77E58A669K;
 14. POMO Maria Rosaria, nata a Mesagne (BR) il 19.08.1964, residente in Mesagne (BR) in Via Ticino n. 39 C.F. PMOMRS64M59F152M;
 15. RICCA Alessandra, nata a Ragusa il 16/11/1976, residente in Modica (RG) Via Nazionale Modica-Ispica n. 1/N1 C.F. RCCLSN76S56H163W;
 16. TARANTINO Mariarosa, nata ad Alcamo (TP) il 25.04.1976, residente a Balestrate (Pa), in via Portella della ginestra n.20, C.F. TRNMRS76D65A176E;
 17. TROVATO Francesco, nato a Catania il 10/10/1968, residente a San Pietro Clarenza (CT) in via Risorgimento n.4 C.F. TRVFNC68R10C351L;
 18. VENTICINQUE Calogera, nata a Termini Imerese, il 06/03/1965, residente a Termini Imerese, (PA) in P.za M. De Michele, C.F. VNTCGR65C46L112C,
- tutti rappresentati e difesi per procure congiunte al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) e Salvatore M. A. Spataro (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095383876 – C.F. SPTSVT70H14C351Q) del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n.101, presso lo studio secondario dei nominati difensori (c/o studio Denicolai)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

Ministero dell'Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico regionale per la Calabria, in persona del Dirigente p.t.

Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

In via principale

- dell'Avviso del Ministero Istruzione n.29398 del 8 agosto 2022 avente ad oggetto: <<Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2022/2023>>, nella parte in cui omette di considerare ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 le sedi cd. normodimensionate disponibili;
- dell'allegato quadro di disponibilità per le assunzioni dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23 nella parte in cui gli organici delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia sono azzerati, rendendo impossibile la nomina dei ricorrenti interessati alla scelta di tali regioni;
- del presupposto, ignoto, provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze, reso a seguito della espressa richiesta del Ministero istruzione prot.57855 del 5/7/2022 di voler autorizzare ulteriori assunzioni per 228 posti – a valere sul contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - necessari ad assumere tutti gli idonei ancora presenti nella graduatoria del concorso bandito con decreto direttoriale n.1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui nega tale autorizzazione;
- dell'atto dell'USR Sicilia prot.23576 del 12/8/2022 che dispone un contingente pari a zero per le assunzioni dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23, del

- provvedimento prot.15961 del 12/8/2022 dell'USR Calabria e del provvedimento prot.34615 del 11/8/2022 dell'USR Puglia nella parte in cui dispongono l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. 2022/23 anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni;
- dell'elenco del 17/8/2022, privo di protocollo, di assegnazione dei docenti da assumere quali dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 alle sedi regionali, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/elenco+assegnazioni+17.08.2022.pdf/da645863-642b-7f6b-65c9-58a00aac9c27?t=1660746810275>

in subordine

- della nota del Ministero Istruzione prot. n. 25442 del 4.7.2022 che integra la nota del medesimo Ministero prot. n. 22252 dell'8.6.2022, con la quale erano state fornite indicazioni per l'a.s. 2022/2023 per l'avvio delle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici, nella parte in cui dispone che gli Uffici scolastici regionali debbano tener conto anche delle sedi cd. normodimensionate per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici senza previa istruttoria e soprattutto in assenza di previa acquisizione di parere MEF in ordine alla utilizzabilità di tali sedi cd. normodimensionate tanto ai fini della mobilità, quanto ai fini delle assunzioni; conseguentemente
- della nota USR Sicilia del 5/7/2022 prot.19239 nella parte in cui dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso utilizzando a tal fine anche le cd. sedi normodimensionate, nonché della nota USR Sicilia del 14/7/2022 prot. 20192, come rettificata con nota USR Sicilia del 26/7/2022 prot.21309, parimenti impugnata, comprensiva di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente alla nota USR Sicilia del 12/8/2022 prot.23576 che dispone l'azzeramento dei posti disponibili per le

- assunzioni di dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 nella medesima regione omettendo di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto;
- della nota USR Puglia del 5/7/2022 prot. 28383 nella parte in cui dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso utilizzando a tal fine le cd. sedi normodimensionate, nonché del DDG USR Puglia prot. n.30506 del 15/7/2022, comprensivo di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente al DDG USR Puglia prot.34615 del 12/8/2022 che dispone l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 nella medesima regione nella parte in cui omette di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto;
 - della nota USR Calabria del 5/7/2022 prot. 12994 che dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso anche utilizzando a tal fine le cd. sedi normodimensionate, nonché della nota USR Calabria prot.13765 del 15/7/2022, comprensiva di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente alla nota USR Calabria prot.15961 del 12/8/2022 che dispone l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. 2022/23 anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni nella medesima regione nella parte in cui omette di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto,
- di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dei ricorrenti;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad esercitare la scelta delle regioni sulle quali essere assunti, anche con riferimento alle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, in relazione agli organici disponibili e sulla quota del 40% degli stessi in via principale tenendo conto delle sedi cd. normodimensionate ed in via subordinata non tenendo conto di dette sedi, ma previa rettifica delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23 nella parte in cui le stesse hanno potuto essere disposte sull'organico ampliato dalle sedi cd. normodimensionate e previa restituzione al contingente destinato all'assunzione in ciascuna regione di sedi in numero tale da rispettare la percentuale del 40 per cento per le assunzioni

PREMESSA

I ricorrenti sono tutti docenti che hanno preso parte con esito positivo al corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (ex D.D.G. 1259 del 23.11.2017), superando tutte le prove previste ed essendo collocati in graduatoria definitiva in posizione di idonei: considerando che l'ultimo dirigente scolastico assunto con l'avvio dello scorso a.s. 2021/22 occupava la posizione n.2920 e che, quindi, con l'a.s. 2022/23 si giungerà oltre la posizione n.3200 per effetto delle 317 assunzioni autorizzate dal MEF, gli odierni ricorrenti si trovano **tutti in posizione utile all'assunzione in servizio** nel prossimo a.s. 2022/23, essendo così graduati: AVOLIO (pos. 3001), BONARRIGO (pos. 3128), CANNISTRARO (pos. 2962), CARDINALE (pos. 2952), CARUANA (pos. 3071), CILLUFFO (pos. 2953), D'ORTO (pos. 3067), GIAMMARRUTO (pos. 2945), LALOMIA (pos. 2943), MANCUSO (pos. 3068), MARTORANA (pos. 3103), ORITI (pos. 2978), PAOLILLO (pos. 2970), POMO (pos. 2946), RICCA (pos. 3037), TARANTINO (pos. 2951), TROVATO (pos. 3003), VENTICINQUE (pos. 2986).

Gli atti impugnati, dunque, mostrano incidenza non sulla futura assunzione dei ricorrenti, ma, per come si avrà modo di spiegare e dimostrare, determinano

illegittimamente **l'azzeramento** del contingente inizialmente disposto in relazione alle Regioni ove gli stessi aspirano ad essere immessi in ruolo quali dirigenti scolastici, ossia la Calabria (per la ricorrente Avolio), la Puglia (per le ricorrenti Giammaruto, Paolillo e Pomo) e la Sicilia (per tutti gli altri ricorrenti).

Ciò in quanto, nell'ambito del complesso meccanismo dedicato alla distribuzione delle postazioni sulle quali attribuire incarichi dirigenziali, sono venute a mancare, illegittimamente, le cd. sedi normodimensionate disponibili, malgrado delle stesse sedi cd. normodimensionate si fosse appena fatto uso ai fini della cd. mobilità infraregionale e malgrado la Legge disponesse espressamente che dette sedi fossero utilizzabili sia per la mobilità che per l'attribuzione di nuovi incarichi.

In particolare, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art.19 quater del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 25 del 28/03/2022 <<DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ STRAORDINARIA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI>>, il quale dispone che *"In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo"*.

Disposizione questa, da raccordarsi con l'art.47 del D.L. 36/2022, conv. in Legge n.79 del 29/06/2022, che al comma 8 prevede *"All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e*

interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».

Dunque, nel solco di detta normativa le cd. sedi normodimensionate che sino allo scorso a.s. non risultavano utili all'attribuzione di postazioni dirigenziali (né per mobilità, né per assunzioni), lo sono adesso divenute per espressa volontà di Legge, ma – come si diceva – il Ministero ne ha appena fatto uso ai fini della mobilità, trovando invece la strada sbarrata da ignoto ed illegittimo veto del MEF all'atto delle assunzioni.

Gli organici regionali che prevedevano la dotazione disponibile per le postazioni dirigenziali da suddividere nelle percentuali del 60% alla mobilità e del 40% alle assunzioni (ex art.19 quater del decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022) risultano adesso, una volta effettuate le operazioni di mobilità, **del tutto azzerati nelle regioni di interesse dei ricorrenti per l'assunzione.**

Le disponibilità iniziali d'organico per le mobilità, infatti, sono state riviste "al rialzo" con richiamo da parte del Ministero delle disposizioni normative sopra cennate che imponevano di tener conto anche delle sedi cd. normodimensionate, sicché la quota del 60% è stata ricalcolata su un contingente che ricomprendeva anche le sedi cd. normodimensionate in questione, ma successivamente, all'atto di identificare i posti disponibili per le assunzioni, dette sedi non sono state più prese in considerazione, determinando in regioni come quelle di interesse dei ricorrenti (Sicilia, Calabria e Puglia, oltre ad Abruzzo e Campania) l'azzeramento dei posti

disponibili alle assunzioni per effetto della ormai avvenuta destinazione alla mobilità di tutti i posti.

Così, le iniziali disponibilità fatte proprie dagli UU.SS.RR. per la mobilità erano in numero calcolato senza ricompredervi le sedi cd. normodimensionate, per essere poi rettificate includendovi, invece, tali sedi:

- l'USR Sicilia, che in data 14/6/2022 aveva già pubblicato la Circolare sulla mobilità dei dirigenti scolastici con allegate disponibilità, in data 5/7/2022 si vedeva tenuto a riaprire i termini di presentazione delle istanze di mobilità (per come disposto dallo stesso Ministero dell'Istruzione con nota prot.25442 del precedente 4.7.2022) rendendo ora esprimibili anche le sedi cd. normodimensionate, sicché dal riparto originario su un organico di 26 posti (15 alla mobilità e 11 alle assunzioni), si è invece sovrapposto un quadro organico ampliato che ha consentito ben 28 mobilità infraregionali¹ in ingresso e gli esiti delle mobilità evidenziano come vi siano state ricomprese sedi cd. normodimensionate;
- altrettanto faceva l'U.S.R. Puglia che con nota prot.28383 del 5.7.2022 (per come disposto dallo stesso Ministero dell'Istruzione con nota prot.25442 del precedente 4.7.2022) riapriva i termini della mobilità rendendo ora esprimibili anche le sedi cd. normodimensionate, venendosi a determinare un ingresso enorme di dirigenti da altre regioni, sicché dal riparto originario su un organico di 12 posti (7 alla mobilità e 5 alle assunzioni), si è invece sovrapposto un quadro organico ampliato, grazie alle sedi cd. normodimensionate ricomprese, che ha consentito ben 36 (!) mobilità infraregionali in ingresso²;
- identico andamento presso l'USR Calabria che con nota prot.1299 del 5.7.2022 (per come disposto dallo stesso Ministero dell'Istruzione con nota prot.25442 del precedente 4.7.2022) riapriva i termini della mobilità rendendo ora esprimibili

¹ Conseguentemente avrebbero dovuto aumentare anche le assunzioni per rispettare le percentuali del 60% alla mobilità e del 40% alle assunzioni.

² Anche in questo caso avrebbero dovuto aumentare anche le assunzioni per rispettare le percentuali del 60% alla mobilità e del 40% alle assunzioni.

anche le sedi cd. normodimensionate, venendosi a determinare un ingresso enorme di dirigenti da altre regioni, sicché dal riparto originario su un organico di in tutte e tre le regioni, all’atto, però, dell’avvio delle procedure d’assunzione, non venendovi ricomprese le sedi cd. normodimensionate, le mobilità infraregionali non sono state riportate alla quota legale del 60% dell’organico iniziale, sicché **per le assunzioni residua un contingente pari a zero (!)**

Detti Uffici scolastici, una volta azzerato il contingente per le assunzioni, hanno disposto che le sedi cd. normodimensionate residue vengano attribuire “in reggenza”

Tale complessivo operato è sicuramente illegittimo e contraddittorio.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.19 QUATER DECRETO-LEGGE N.4 DEL 27 GENNAIO 2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 25 DEL 28/03/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.47 D.L. 36/2022 CONV. IN LEGGE N.79 DEL 29/06/2022 – FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 E DELL’ART.15 C.2 DEL BANDO CONCORSUALE (D.D.G. N. 1259/2017) IN RELAZIONE ALL’ART.25 D.LGS. 165/2001.

Come si è premesso con l’art.19 quater decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni con l. n. 25 del 28/03/2022 il Legislatore, nella consapevolezza della necessità di offrire compiuta regolamentazione alla materia della distribuzione dei posti disponibili di dirigente scolastico, ha disposto con estrema chiarezza per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 le percentuali (in deroga alle ordinarie previste dalla contrattazione di settore) venissero distribuite in misura del <<60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione>> da destinare alla mobilità, residuando il 40 per cento da destinare all’attribuzione di nuovi incarichi, sempre in ciascuna regione.

La rubricata disposizione infatti dispone che *“In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale **per la mobilità interregionale** dei dirigenti scolastici, **è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti**, annualmente, **in ciascuna regione** per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo”.*

La peculiarità del regime dei dirigenti scolastici è fissata dall'art.25 del D. Lgs 165/2001, specificamente dedicato ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, che stabilisce espressamente che *“I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale”,* sicché l'organico di riferimento per i dirigenti scolastici (sia ai fini delle assunzioni, sia ai fini della mobilità) sarà sempre e solo di portata regionale.

In linea con quanto precede l'art.2 del Bando di concorso (DDG 1259/2017) dispone che *“...Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, è indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti ...”.*

Dunque, la previa e corretta determinazione dell'organico disponibile a livello regionale, costituisce allo stesso tempo sia il presupposto per la corretta applicazione dell'art.2 del Bando e con esso dell'art.29 D.Lgs. 165/2001, sia il terreno su cui si misura la corretta applicazione dell'art.19 quater decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni con l. n. 25 del 28/03/2022

che ha fissato con Legge delle quote di riparto dell'organico **in ciascuna regione** da ripartire fra mobilità (60%) e attribuzione di nuovi incarichi (40%).

Orbene, **l'art. 19 quater del decreto legge n. 4 del 27.01.2022**, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, viene **correttamente richiamato e collegato alla determinazione delle quote del 60% e 40 % di cui all'art.47 d.l. 36/2022 conv. in legge n.79 del 29/06/2022 in tutti gli atti procedurali che hanno portato alla quantificazione dell'organico dei posti vacanti e disponibili per ciascuna regione** (cfr. Nota MI Prot. n. 22253 del 08.06.2022; Nota MI Prot. n. 25442 del 04.07.2022; Nota USR Sicilia Prot. n. 16761 del 14.06.2022; Nota USR Sicilia Prot. 19329 del 05.07.2022; Nota USR Sicilia Prot. n. 20192 del 14.07.2022; Nota USR Puglia prot. 28383 del 5/7/2022; Nota USR Puglia prot. n.30506 del 15/7/2022; Nota USR Puglia prot.34615 del 12/8/2022; Nota USR Calabria del 5/7/2022 prot. 12994; Nota USR Calabria prot.13765 del 15/7/2022; Nota USR Calabria prot.15961 del 12/8/2022); detto articolo stabilisce testualmente, che: *"In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo"*.

La norma di legge, dunque, ad un tempo fissa il tetto massimo di posti da destinare alla mobilità **per ciascuna regione**, e determina che la restante quota parte **debba** essere destinata alle nuove attribuzioni di incarico, per ciascuna

regione, non potendo invece in alcun caso essere legittimamente del tutto azzerata nelle regioni di interesse a favore di una percentuale di mobilità diversa da quella massima stabilita, senza che con ciò non si palesi una violazione di petto della stessa disposizione.

Lo stesso Bando di concorso da cui origina il diritto all'assunzione dei docenti ricorrenti, recita, all'art.2 c.1, che <<...*Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, è indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti...*>> e all'art.15 c.2 che <<...*I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR...*>>": dalle predette disposizioni, concorsuali e di Legge, emerge chiaramente che il Legislatore, nel disciplinare con un apposito articolo (art. 25 D. Lgs. n. 165/2001³) la dirigenza scolastica, ha inteso dare una specifica ed ulteriore disciplina rispetto alla dirigenza amministrativa, in ragione della peculiarità della figura del dirigente scolastico e della sua funzione.

Pertanto per espressa previsione legislativa, il ruolo dirigenziale scolastico è un ruolo regionale che prevede, sia per la nomina che per la durata degli incarichi dirigenziali, modalità differenti rispetto a quelle utilizzate per altre categorie di dirigenti pubblici.

L'unità di misura delle sorti dei rapporti lavorativi dei dirigenti scolastici è, dunque, costituita dall'organico regionale ed è allo stesso organico regionale che si

³ D. Lgs. n. 165/2001, art. 25, comma 1: «*Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa*»

riferisce la Legge (art.19 quater decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni con l. n. 25 del 28/03/2022) nel fissare le percentuali (60% alla mobilità – 40% alle assunzioni).

Il complessivo contegno dell'Amministrazione scolastica ha determinato, invece, una evidente violazione e/o falsa applicazione della rubricata disposizione contenuta nell'art.19 quater del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni con L. n. 25 del 28/03/2022, essendo di fatto stata destinata alle operazioni di mobilità una quota ben superiore al 60% (già previsto in deroga) e che, alla luce dell'azzeramento dell'organico nelle citate regioni di interesse, equivale – in sostanza – al 100% dei posti.

Alla stessa maniera risulta violata e/o falsamente applicata la disposizione di cui all'art.47 D.L. 36/2022 conv. in Legge n.79 del 29/06/2022 che prevede la disponibilità, per volontà della Legge, delle cd. sedi normodimensionate tanto per le procedure di mobilità, **quanto per l'attribuzione di nuovi incarichi**, essendo invece dimostrata de facto l'avvenuta utilizzazione di tali sedi **esclusivamente per le procedure di mobilità ed in danno della quota del 40% da assegnarsi alle nuove attribuzioni di incarichi.**

Appare evidente, al riguardo, l'illegittimità dell'ignoto veto del MEF frapposto alla richiesta espressa dal Ministero istruzione con nota prot.57855 del 5/7/2022 di voler autorizzare ulteriori 228 posti – a valere sul contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - necessari ad assumere tutti gli idonei ancora presenti nella graduatoria del concorso bandito con decreto direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui nega tale autorizzazione: appare palese che, in presenza del nuovo quadro normativo descritto rispetto alle precedenti

disposizioni di cui alla L.178/2020, tale veto non potesse comunque essere espresso con riferimento a quegli stessi presupposti esistenti con la pregressa disposizione di Legge, dovendo ora l'Amministrazione dare attuazione alle normative sopravvenute nel 2022 e rendere disponibili sia per la mobilità che per le assunzioni le cd. sedi normodimensionate.

2 ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO – ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE – INCOERENZA – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E /O INADEGUATA - CONTRARIETÀ ALL'INTERESSE DELLA P.A. ED ALL'ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Come incomprensibile resta, come detto, il divieto del MEF, appare vieppiù del tutto carente e contraddittoria l'istruttoria compiuta dal Ministero dell'istruzione che, disponendo l'utilizzo delle cd. sedi cd. normodimensionate per la mobilità, giusta nota prot.25442 del 4.7.2022, ha anteposto la determinazione dell'utilizzo per le procedure di mobilità delle predette sedi cd. normodimensionate all'iter delle assunzioni rispetto alle quali il detto utilizzo **costituisce un unicum inscindibile** per potersi affermare il rispetto dell'art.19 quater in materia di percentuali d'organico.

La cronologia degli eventi chiarirà l'approccio insufficiente alla vicenda:

- la conversione in Legge del DL 36/2022 che impone l'utilizzo delle sedi cd. normodimensionate è del **29/6/2022**;
- la disposizione agli UU.SS.RR. del Ministero di riaprire i termini per la mobilità affinché gli aspiranti potessero concorrere su un organico ampliato grazie alla sedi cd. normodimensionate è del **4/7/2022**;

- solo il giorno successivo, ossia il **5/7/2022**, il Ministero dell'Istruzione richiede al MEF la copertura finanziaria per le nuove assunzioni, invocando l'autorizzazione anche sulle sedi cd. Normodimensionate.

Dunque, in primis proprio per la considerazione che la determinazione dell'organico sostanzia quell'atto macroorganizzativo **costituente un unicum inscindibile** per potersi affermare il rispetto dell'art.19 quater in materia di percentuali d'organico fra la mobilità e le assunzioni, tale richiesta al MEF (ma soprattutto l'acquisizione della risposta) avrebbe ovviamente dovuto **precedere** l'ampliamento delle disponibilità per la mobilità; in secundis, all'atto della frapposizione del veto a tali nuove assunzioni da parte del MEF, il Ministero avrebbe certamente dovuto ripristinare il rispetto del DL 36/2022 in punto di percentuali da destinare alle due procedure, rettificando al ribasso le disponibilità per la mobilità.

Si è in presenza, quindi, in altrettanta evidenza, di un tipico caso di sviamento avendo raggiunto l'azione amministrativa un fine certamente opposto a quello perseguito dalla Legge che ne costituisce il presupposto indefettibile.

La ratio della Legge è diretta a bilanciare le finalità potenzialmente contrastanti fra le esigenze di movimentazione del personale dirigenziale in servizio ed il ragionato inserimento nei detti ruoli regionali del personale vincitore di concorso, ma il procedimento seguito, l'insufficiente istruttoria compiuta e, soprattutto, il risultato finale mostrano un'azione amministrativa in concreto divergente dai presupposti e dalle finalità di Legge.

Pertanto, da un lato deve osservarsi che il Legislatore può senz'altro disciplinare con un provvedimento generale e astratto una situazione giuridica complessa come quella del riparto percentuale dell'organico utilizzabile, ma dall'altro il procedimento amministrativo volto all'applicazione dell'operato del Legislatore

deve certamente giungere al fine prefigurato dallo stesso Legislatore, piuttosto che al suo esatto opposto.

In ogni caso, il parametro delle percentuali d'organico fissato dalla Legge deve comunque essere ricondotto alla stessa lettera della Legge, sicché, ove mai fosse legittimo (ma non lo è) il presupposto veto del MEF alle assunzioni sulle cd. sedi normodimensionate, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto intervenire sulle procedure di mobilità (i cui effetti si determineranno solo dal prossimo 1/9) e ricostituire la quota legale del 60%, restituendo alle nuove attribuzioni d'incarico il 40% dei posti originariamente disponibili sugli organici di ogni singola regione.

Ragion per cui, in subordine alla domanda principale, volta a consentire agli interessati di poter concorrere all'assunzione sulle regioni di interesse (Sicilia, Calabria e Puglia) anche sui posti cd. normodimensionati sino alla quota del 40% dell'organico complessivamente calcolato, viene qui spiegata una domanda subordinata finalizzata a recuperare alle assunzioni quella quota del 40%, rispettosa della lettera delle Legge, anche sugli organici originariamente disponibili su ogni singola regione, al netto dei posti cd. normodimensionati che, se non utilizzabili per le assunzioni, devono giocoforza ritenersi non utilizzabili nemmeno per le mobilità infraregionali.

Peraltro l'attribuzione a reggenza di postazioni che per legge sono idonee all'assunzione di dirigenti titolari determinerà un aggravio economico per l'Amministrazione risultante contrario al proprio stesso interesse.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, nelle more della sua definizione nel merito appare tuttavia necessaria la concessione di una misura cautelare che consenta la rettifica del prospetto delle disponibilità per le assunzioni nella parte in cui sono azzerati gli organici delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia di interesse dei

ricorrenti, con l’assegnazione anche a tal fine delle sedi delle istituzioni scolastiche cd. normodimensionate tutt’ora vacanti e disponibili e non assegnate ad alcuno.

I ricorrenti invero, tutti prossimi immessi in ruolo a seguito dell’esito favorevole del concorso, varranno assegnati con decorrenza 1.09.2022 in varie regioni d’Italia, tutte del centro-nord Italia, senza poter nemmeno concorrere all’attribuzione di sedi nelle regioni di loro interesse, pur in presenza di una enorme platea di posti ancora disponibili che andranno in reggenza.

Pertanto, si chiede volersi concedere la misura cautelare più idonea alla tutela degli interessi dei ricorrenti, che rischiano di subire un danno grave ed irreparabile.

Invero, anche a fronte del vincolo almeno triennale gravante sui dirigenti neo immessi in ruolo (ai sensi dell’art.15 del bando di concorso), la durata del giudizio di merito pregiudicherebbe in maniera irreparabile e non risarcibile per equivalente gli interessi dei ricorrenti.

DOMANDA DI MISURA PRESIDENZIALE EX ART.56 C.P.A.

In data odierna (17/8/2022) il Ministero, non curante delle univoche rimostranze delle parti sociali, ha pubblicato l’abbinamento dei neo dirigenti alle sedi regionali spettanti: da detto provvedimento si originano pregiudizi irreparabili per i ricorrenti, prossimi alla migrazione verso regioni lontanissime, che non consentono l’attesa della celebrazione della prossima udienza camerale.

Si invoca, quindi, una misura monocratica che, nelle more della prossima discussione camerale, sospenda gli effetti di detto provvedimento che impone tali abbinamenti alle regioni in capo ai ricorrenti (nonché delle successive disposizioni di assegnazione delle singole sedi provinciali), onde mantenere la res adhuc integra sino alla imminente discussione camerale.

*** **

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di € 325,00.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare, previa adozione delle misure cautelari invocate, gli atti impugnati nei limiti evidenziati in domanda principale od in domanda subordinata, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Catania-Roma, 17/8/2022

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore M. A. Spataro

Firmato digitalmente da

**SALVATORE MARCO
ANTONIO SPATARO**

CN = SALVATORE MARCO
ANTONIO SPATARO
C = IT